

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 13**

Riunione del 12 dicembre 2012

**09.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- Alessandra PRIMAVERA - atleta**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine– Componente Relatore

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, sul seguente capo di incolpazione regolarmente contestato:

- **Alessandra PRIMAVERA** *“per, in violazione dell’art. 17 dello Statuto Fipav e 19 RAT non essersi presentata agli appuntamenti prefissati, seppur regolarmente convocata per l’inizio dell’attività agonistica per la stagione 2012/2013 contravvenendo ai principi di lealtà e probità sportiva”*

La CGN, in relazione al predetto capo di incolpazione, deliberava di procedere ai sensi dell’art. 73, 2° comma R.G., all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione della suddetta atleta per la riunione del 28 Novembre 2012 poi differita al 12 Dicembre 2012 alla quale compariva, per l’atleta, il genitore esercente la potestà genitoriale, sig. Andrea Primavera.

La Commissione Giudicante Nazionale,

letti gli atti ed esaminati i documenti, letta la relazione della Procura Federale che ha confermato le richieste di cui alla relazione ex art. 72 lett. c) Reg. Giur., udite le argomentazioni difensive dell’atleta

OSSERVA

Con comunicazione del 14 Settembre 2012 la società Sulmona Volley, segnalava alla Procura Federale F.I.P.A.V. la mancata risposta dell’atleta Alessandra Primavera alla formale convocazione, a mezzo raccomandata a.r., per la ripresa degli allenamenti dopo la pausa estiva.

Il padre dell’atleta inviava alla Procura Federale un libello con le proprie deduzioni difensive, poi pedissequamente riproposte in sede di riunione dinanzi codesta Commissione, con il quale denunciava: a) un asserito comportamento vessatorio nei confronti della figlia (unica ad essere convocata a mezzo raccomandata); b) l’asserita mancata iscrizione da parte del sodalizio di appartenenza al campionato di Serie D ovvero al campionato Under 18; c) l’inoltro di richiesta dello scioglimento del vincolo intrattenuto con la società Sulmona Volley; d) i pagamenti effettuati per consentire alla figlia di poter praticare lo sport della pallavolo con il suddetto sodalizio; e) l’assunta assenza di copertura assicurativa contro gli infortuni in favore dell’atleta; f) i problemi di salute della atleta. Tuttavia, il sig. Primavera ammetteva di non aver provveduto a comunicare tempestivamente al sodalizio l’impossibilità della minore Alessandra a riprendere gli allenamenti.

La Procura Federale F.I.P.A.V., esaurita l'attività istruttoria e ritenuta provata la responsabilità dell'incolpata, la deferiva innanzi a questa Commissione Giudicante Nazionale.

Nelle more del procedimento perveniva alla CGN, comunicazione inviata dalla Commissione Tesseramento Atleti con la quale si certificava il raggiungimento di un accordo transattivo tra l'atleta ed il sodalizio di appartenenza per lo scioglimento consensuale del vincolo.

Nel merito, la responsabilità disciplinare della atleta Alessandra Primavera è provata e, pertanto, giustifica la richiesta sanzione disciplinare, seppur con le precisazioni che seguono.

In particolare, gli artt. 19 e 30 R.A.T. nonché gli artt. 10 e 10 bis dello Statuto Federale impongono ai tesserati di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché lo Statuto ed i regolamenti federali, e sanciscono il principio per il quale *“il vincolo consiste nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante”*. Il vincolo, quindi, costituisce tra atleta e sodalizio un legame, che (nasce e) viene meno con determinate procedure escluse dalla cognizione di questa Commissione ed affidate ad altri organi della F.I.P.A.V. i quali sono naturalmente deputati a valutare la sussistenza o meno delle condizioni per lo scioglimento dello stesso. In tal senso, costituisce infrazione regolamentare la cosciente e volontaria mancata risposta da parte degli atleti alle convocazioni per gli allenamenti (e/o per le gare) disposte dal sodalizio di appartenenza, in costanza di vincolo.

Nel caso in esame, la circostanza risulta pacifica in quanto non solo frutto di non contestazione, ma di specifica ammissione da parte del rappresentante dell'atleta.

Il comportamento della Primavera, quindi, per quanto attiene la sua valutazione disciplinare, violando i sopra richiamati principi, non può che essere sanzionato.

Tuttavia, il contegno processuale altamente collaborativo tenuto, la minore età dell'atleta nonché le concorsuali responsabilità in capo al padre della stessa nella verifica dell'evento disciplinarmente rilevante, inducono questa Commissione a modulare la sanzione da comminare come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Alessandra PRIMAVERA la sanzione della ammonizione.

Il Presidente
Avv. Costanza Acciai



Roma 16-01-2013